



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 24/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 29/10/2015 al n. 142969, con la quale il Sig. Mangiavillano Francesco, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 26/03/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158359 del 28/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Mangiavillano Francesco ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 26/03/2017;
- VISTA la nota prot. n. 1140 dell'11/01/2017, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 34268 del 22/03/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/05/2017;
- VISTO il DA n. 835 del 22/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 12/03/1987, reg. n. 6, fgl. n. 283, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'1/06/1985 nella qualifica di Assistente tecnico, assumendo effettivo servizio in data 01/12/1979;
- VISTO il DDS n. 891 del 26/02/2014 con il quale al Sig. Mangiavillano Francesco sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 5 e mesi 6, quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dall'1/12/1979 al 31/05/1985;
- VISTO il DDG. n. 2138 del 25/02/2004 con il quale il Sig. Mangiavillano Francesco, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 1/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Mangiavillano Francesco alla data del 30/04/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 8 e giorni 4 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

| | AA | MM | GG |
|---|-----------|----------|----------|
| Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/04/2017 | 31 | 10 | 29 |
| Servizio riconosciuto (DDS n. 891 del 26/02/2014) | 5 | 6 | 0 |
| Servizio militare dal 18/01/1978 al 19/01/1979 | 1 | 0 | 2 |
| Totale anzianità contributiva utile a pensione | 38 | 5 | 1 |

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/05/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. MANGIAVILLANO FRANCESCO, nato a Caltanissetta il 26/08/1955, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 12 APR. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

